



Decreto Dirigenziale n. 1 del 14/01/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E SUCC. MODD. ED INTT. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLA DITTA: ECO RESOLUTION S.R.L. ATTIVITA': COMPOSTAGGIO, ATTRAVERSO PROCESSO DI TRASFORMAZIONE BIOLOGICA-AEROBICA DI BIOMASSE E GESTIONE RIFIUTI IN GENERE. SEDE: VIA CELENTANE - LOC.TA' VALLONE RONCA DEL COMUNE DI SOLOFRA (AV).

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta e succ. modd. ed intt., disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con DGR 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con nota prot. n. 629557 del 20/07/2006 il Settore ha preso atto della dichiarazione per attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'ex D.P.R. 25/7/91 art. 2 all.1, esercitata dalla ditta "Eco Resolution s.r.l." per lo stabilimento ubicato in via Celentane – loc.tà Vallone Ronca del Comune di Solofra (AV) relativamente ad un impianto di "compostaggio, attraverso processo di trasformazione biologica – aerobica di biomasse";
- CHE con nota dell'Amministrazione Prov.le, prot. n. 57130 del 04/06/2008 la ditta è stata autorizzata all'attività di recupero di rifiuti, presso l'impianto attribuendole l'iscrizione al registro prov.le al n. 55, con validità fino al 29/11/2011;
- CHE con D.D. n. 415 del 09/04/2010, dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'Ambiente di Napoli, è stato deliberato che la ditta è esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme giudizio della Commissione VIA, in merito al progetto di "impianto di riciclo dei rifiuti non pericolosi " con le seguenti prescrizioni:
 1. predisporre un piano per il monitoraggio dello smaltimento dei "rifiuti liquidi" da concordare con l'Arpac;
 2. ottemperare alla trasmissione delle comunicazioni mensili all' "Osservatorio Regionale dei Rifiuti" circa i rifiuti trattati;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 534875 del 22/06/2010 la ditta in questione ha comunicato il cambio di sede legale da via Pozzo Cerro n. 1 del Comune di Cesinali alla via G.Palatucci n. 20/A di Avellino;
- CHE con nota dell'Amministrazione Prov.le di Avellino, prot. n. 77463 del 29/11/2011, alla ditta è stata rinnovata l'autorizzazione all'attività di recupero rifiuti, conservando l'iscrizione al registro provinciale al n. 55, con validità fino al 29/11/2016;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 758800 del 17/10/2012 la ditta "Eco Resolution srl" ha presentato domanda, per l'attività di "Compostaggio, attraverso processo di decomposizione biologica di biomasse e gestione rifiuti in genere" ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 per una modifica sostanziale, consistente nella realizzazione di un ciclo aperto (e non solo chiuso) con la possibilità di immettere affluenti aeriformi nell'ambiente esterno previo opportuno trattamento ed abbattimento delle emissioni odorigene, e senza nulla modificare rispetto ai flussi di materia sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo;
- CHE ad essa è allegata:
 - il progetto e la relazione a firma dell'ing. Francesco Festa, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino al n. 1597 e del dr. Carmine Mancuso, iscritto all'Associazione Italiana degli Igienisti Industriali al n. 1680 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

- CHE come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
 - l'impianto:
 - I. è esistente secondo la definizione dell'art. 268 lett. "m" del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s. m. ed i.;

- II. risulta in esercizio – ma essendovi state variazioni nel ciclo produttivo si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 6 del medesimo D.Lgs.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
 - CHE con nota prot. n. 782003 del 25/10/2012 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 22/11/2012;
 - CHE in tale data la Conferenza dei Servizi, acquisito in via preliminare il parere favorevole del rappresentante dell'Amministrazione Comunale in merito alla destinazione urbanistica, di agibilità e d'uso dei locali ove si svolge l'attività, preso atto che la ditta ha presentato presso l'Amministrazione Provinciale di Avellino la richiesta di variante sostanziale all'autorizzazione già rilasciata dalla stessa Autorità competente, esaminato il progetto così come proposto, anche in via istruttoria, all'unanimità esprime parere favorevole, subordinandone la messa a regime degli impianti, così come richiesto dal rappresentante dell'Asl, alla produzione di "relazione tecnica igienico/sanitaria dei locali corrispondenti alla planimetria ed ai grafici (timbrata e firmata da tecnico abilitato) con l'indicazione della destinazione d'uso per ognuno di essi comprensivi anche dei servizi (ufficio, wc, ecc.). Tali richieste, pertanto, prima della messa a regime degli impianti, dovranno essere inoltrate dalla ditta all'Asl che avrà cura di esaminarle e di trasmetterle al Settore;
 - CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
 - CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);
 - CHE per effetto della nota del Dirigente di Settore trasmessa con prot. n. 763113 del 10/10/2011 al competente Dipartimento Provinciale ARPAC, sarà quest'ultimo a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell' art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di "compostaggio, attraverso processo di trasformazione biologica – aerobica di biomasse e di gestione rifiuti in genere" esercitata nello stabilimento di via Celentane – loc.tà Vallone Ronca del Comune di Solofra (AV).

VISTI :

1. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
3. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
7. la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8. il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. ed i.;
9. la D.G.R. n. 447 del 08/09/2011;
10. la D.G.R. n. 839 del 30/12/2011;
11. la D.G.R. n. 528 del 04/10/2012;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi, ed in conformità alle determinazioni della stessa, dei pareri comunque acquisiti, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;

- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 8 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. modd. ed intt., l'autorizzazione definitiva con durata di quindici anni in favore della ditta "Eco Resolution s.r.l.", Amministratore sig. Renato Ciampa, con sede legale in Avellino alla via Palatucci n. 20/A e sede operativa in via Celentane – loc.tà Vallone Ronca del Comune di Solofra, per le emissioni derivanti dall'attività di "compostaggio, attraverso processo di decomposizione biologica di biomasse e gestione rifiuti in genere" esercitata nell'impianto sito in via Celentane – loc.tà Vallone Ronca del Comune di Solofra (Av);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;
 - b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;
 - c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dalla DGR 5 agosto 1992, n. 4102;
 - e) che la ditta prima della messa a regime produca relazione tecnica igienico/sanitaria dei locali corrispondenti alla planimetria ed ai grafici (timbrata e firmata da tecnico abilitato) con l'indicazione della destinazione d'uso per ognuno di essi comprensivi anche dei servizi (ufficio, wc, ecc.) vidimata dall'Asl di competenza;
 - f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;
 - g) di predisporre un piano di monitoraggio dello smaltimento dei rifiuti liquidi, da concordarsi con l'Arpac, dipartimento provinciale di Avellino;
 - h) di ottemperare alla trasmissione delle comunicazioni mensili all' "Osservatorio Regionale dei Rifiuti", per la comunicazione dei rifiuti trattati;
 - i) la ditta è tenuta alla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, alla compilazione annuale (M.U.D.) ed alla tenuta e compilazione di F.I.R., come previsto dal d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - j) di comunicare al Settore, con tempestività, eventuali rilievi che l'Amministrazione Provinciale riterrà necessarie alla richiesta già inoltrata alla medesima Amministrazione, di variante sostanziale, precisando che il Settore farà salve le relative e successive determinazioni in merito;
 - k) di effettuare, con cadenza **annuale**, a decorrere dalla data della messa a regime, durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo Scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);
 - l) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto e (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche dal costruttore;
 - m) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

- n) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere ulteriormente le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV-TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti;
- o) che la ditta comunichi nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali ed ulteriori modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
- p) l'esercizio e la manutenzione dell'impianto e del sistema di abbattimento devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione;
- q) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di precisare ulteriormente che:
- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi, di cui al punto 4-j, dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
 - qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;
 - i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;
 - al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 6) di puntualizzare inoltre che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di migliore tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione inoltre, potrà - richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97 - essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - che la Ditta proceda al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza al Settore;
- 7) di demandare all'ARPAC il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa a regime ed il successivo monitoraggio sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 8) di obbligare la Ditta a comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo, ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di specificare espressamente (ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta "Eco Resolution s.r.l.", con sede in via Celentane – loc.tà Vallone Ronca del Comune di Solofra (Av);
- 12) di inviarne copia al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL Avellino, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino ;
- 13) di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)